

# **SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA IN AMBITO HACCP**

Stazione appaltante	<b>AMOS srl</b> (P.IVA 03011180043) sede legale via M. Coppino 26 12100 Cuneo
R.U.P.	<b>Francesco Delsignore</b>
Lotti	<b>Lotto Unico – Servizio di consulenza tecnica in ambito HACCP – Durata: 24 mesi</b>
Base asta	<b>€ 89.000,00 IVA esclusa</b>
Tipo procedura	<b>Affidamento mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/20 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020).</b>
Criterio di aggiudicazione	<b>Minor prezzo (art. 95 c. 4 lett. b)</b>
Gara n.	<b>7982115</b>
CIG	<b>Lotto Unico - CIG 8554454EBF</b>
CPV	<b>79410000-1</b>

## INDICE

Art. 1 – PREMESSE

Art. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

    Art. 2.1 – Documentazione di gara

    Art. 2.2 – Chiarimenti e rettifiche

    Art. 2.3 – Comunicazioni

Art. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO IMPORTI A BASE D'ASTA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

    Art. 4.1 – Durata

    Art. 4.2 – Opzioni valore stimato dell'appalto

Art. 5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6 – REQUISITI GENERALI

Art. 7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

    Art. 7.1 – Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) del Codice)

    Art. 7.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria

    Art. 7.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale

        Art. 7.3.1 – Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

    Art. 7.4 – Indicazioni su possesso dei requisiti per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

    Art. 7.5 – Indicazioni sul possesso dei requisiti per consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Art. 8 – AVVALIMENTO

Art. 9 – SUBAPPALTO

Art. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Art. 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Art. 12 – CONTENUTO DELLA BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

    Art. 12.1 – Domanda di partecipazione

    Art. 12.2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

    Art. 12.3 – Dichiarazioni integrative

        Art. 12.3.1 – Dichiarazione integrativa al DGUE

        Art. 12.3.2 – Dichiarazioni integrative varie

    Art. 12.4 – Documenti e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

    Art. 12.5 – Sopralluogo

    Art. 12.6 – Contributo a favore dell'ANAC

Art. 13 – CONTENUTO DELLA BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA”

    Art. 13.1 – Riepilogo dell'offerta ed invio

Art. 14 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Art. 14.1 – Apertura busta A “Documentazione Amministrativa”

Art. 14.2 – Apertura buste C “Offerta Economica”

Art. 14.2.1 – Verifica anomalie offerta

Art. 15 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Art. 16 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Art. 17 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Art. 18 – ACCESSO AGLI ATTI

Art. 19 – NON AGGIUDICAZIONE, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO, MANCATA STIPULA

Art. 20 – STIPULA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Art. 21 – NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO E DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

Art. 22 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Art. 23 – MODIFICHES IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24 – INADEMPIENZE, NEGLIGENZE, PENALITÀ

Art. 25 – MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO -

REQUISITI E DOVERI

Art. 26 – OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ

Art. 27 – COORDINAMENTO CON ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE

Art. 28 – SCIOPERO E CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Art. 29 – RISOLUZIONE

Art. 30 – RECESSO

Art. 31 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA  
CONTRAENTE

Art. 32 – ASSICURAZIONI

Art. 33 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 34 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 35 – GIURISDIZIONE E STRUMENTI DI TUTELA

Art. 36 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Art. 37 – CODICE ETICO EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Art. 38 – PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA  
L. n. 190 DEL 6 NOV 2012 e ss.mm.ii., E PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA  
ED INTEGRITÀ, AI SENSI DEL D.Lgs. n. 33 DEL 14 MAR. 2013 e ss.mm.ii

Art. 39 – TUTELA DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679 – GDPR)

## Art. 1 – PREMESSE - Richiesta di offerta

Con disposizione a contrarre n. 504/2020/DET del 10/12/2020 AMOS ha disposto di affidare il servizio di consulenza tecnica in ambito di autocontrollo basato sul sistema HACCP per la durata di 24 mesi.

Amos scrl intende richiedere a codesta Ditta di formulare la propria offerta per l'affidamento del suddetto servizio come meglio esplicitato nel Capitolato Speciale allegato alla presente lettera di invito (Allegato A).

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/20 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020) e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

Amos Scrl utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi dell' art. 40 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it)

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda agli allegati X e Y (Modalità tecniche e di iscrizione per l'utilizzo della Piattaforma Sintel) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> nella sezione Help&FAQ: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email [supporto@arcalombardia.it](mailto:supporto@arcalombardia.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

I luoghi di svolgimento del servizio sono le Province di Cuneo, Asti e Alessandria.

➤ Lotto unico di gara – CIG **8554454EBF**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice è il dott. Francesco Delsignore (Tel. 0172 1908.550 – indirizzo posta PEC [acquisti@pec.amos.piemonte.it](mailto:acquisti@pec.amos.piemonte.it)).

## Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### Art. 2.1 - Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

1) Lettera di Invito e relativi allegati:

- Allegato A Capitolato Speciale
- Allegato D Offerta economica
- Allegato E Prospetto giornate
- Allegato F DGUE – Documento Unico di Gara Europeo
- Allegato F1 Dichiarazione integrativa al DGUE
- Allegato H Domanda di partecipazione
- Allegato N Tabella scadenze relative alla procedura di gara
- Allegato O Dichiarazioni integrative varie
- Allegato Y Modalità tecniche di utilizzo di Sintel
- Allegato M00 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
- Allegato M02 Nota informativa sui rischi Amos

Tutta la documentazione di gara è pubblicata e disponibile sulla piattaforma Sintel di ARIA all'indirizzo elettronico [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

## Art. 2.2 – Chiarimenti e rettifiche

È possibile ottenere **chiarimenti** sulla presente procedura esclusivamente mediante la funzione “Comunicazione della procedura” presente sulla piattaforma Sintel – nell’interfaccia “Dettaglio” - **entro e non oltre il 22/12/2020 – h 13.00**.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 c. 4 del Codice, le **risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro e non oltre il 23/12/2020** mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico sulla piattaforma Sintel (nella sezione “Documentazione di Gara”). Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre al termine di cui sopra.

Eventuali **rettifiche/integrazioni/precisazioni** relative alla procedura di gara saranno altresì pubblicate **entro e non oltre il 23/12/2020** attraverso la funzionalità “Documentazione di Gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Tale sezione dovrà essere controllata, pertanto, dalle ditte interessate fino a tale data per verificare la presenza di eventuali rettifiche/chiarimenti.

Le suddette scadenze sono riportate nell’Allegato N.

Si precisa che verranno considerati, esclusivamente, i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, Amos Scrl non sarà tenuta alla risposta.

Le risposte ai quesiti correttamente inoltrati saranno fornite in forma scritta attraverso il medesimo canale e pubblicate in forma anonima nella sezione “Documentazione di Gara” della piattaforma Sintel.

## Art. 2.3 - Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente nella piattaforma Sintel ed all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Alla chiusura della procedura di gara (proposta di aggiudicazione) le eventuali comunicazioni delle imprese partecipanti dovranno pervenire ad Amos Scrl a mezzo PEC, all’indirizzo protocollo@pec.amos.piemonte.it.

Ai sensi dell’art. 76 c. 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 del Codice.

Successivamente all’espletamento della procedura, eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Durante la procedura di gara (mediante il canale “Comunicazione della procedura”) e successivamente all’espletamento della medesima (ai recapiti indicati nella documentazione amministrativa presentata):

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- In caso di consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate;
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari;
- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### Art. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE D'ASTA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo presunto del servizio posto a base di gara è pari ad **Euro 89.000,00**, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze, ed è stato calcolato sulla base delle giornate stimate di attività.

Tabella 1 – OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO

OGGETTO DELL'APPALTO	N. LOTTI	IMPORTO TOT PRESUNTO
Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di consulenza tecnica in ambito HACCP. Le caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto, nonché le modalità e i termini dello svolgimento dello stesso sono indicati nello schema di contratto, nel capitolato speciale e negli ulteriori allegati della documentazione di gara.	Unico	<b>Euro 89.000,00 (IVA esclusa)</b>

Tabella 2 – DESCRIZIONE LOTTI – BASI D'ASTA

Lotti	OGGETTO DEL LOTTO	CIG	CPV	IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA (ribassabile) (IVA esclusa)	Oltre oneri di sicurezza (non ribassabili) IVA Esclusa
Lotto Unico	Servizio di consulenza tecnica in ambito HACCP <i>per 24 mesi</i>	<b>8554454EBF</b>	<b>79410000-1</b>	Euro 89.000,00	Euro 00,00
Totale					<b>Euro 89.000,00</b>

L'appalto è suddiviso in un unico lotto. La procedura non è stata suddivisa in lotti in quanto la prestazione è da considerarsi un'unica attività e deve essere erogata nella sua interezza.

L'importo presunto del singolo lotto è da considerarsi **base d'asta insuperabile** e pertanto non saranno ammesse offerte uguali o in aumento rispetto agli stessi.

Gli importi a base d'asta sono al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari ad Euro 00,00 (IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) in quanto non sussistono rischi da interferenza trattandosi di un servizio di natura intellettuale.

Il corrispettivo è a misura ai sensi dell'art. 3, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016, fermo restando il riconoscimento degli ulteriori importi nel caso di penali.

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

### Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

#### Art. 4.1 – Durata

Il servizio avrà la durata di 24 mesi. E avrà avvio nella data riportata sul contratto.

#### Art. 4.2 – Opzioni e valore stimato dell'appalto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi delle seguenti opzioni:

#### 1) Aumento/riduzione ai sensi dell'art. 106 c. 12 del Codice (aumento/diminuzione del

**quinto):** Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**2) Rinnovo:** La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice per una durata pari a 12 (dodici) mesi e per un importo massimo pari a quello del contratto originario.

La Stazione Appaltante si riserva di esercitare o meno tale facoltà, in base a proprio insindacabile giudizio, comunicandola all'appaltatore tramite PEC, indicativamente 30 giorni prima della scadenza del contratto di appalto originario.

A fronte delle opzioni sopra elencate, ai sensi dell'art. 35 c. 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad Euro 147.800,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, e tiene conto dell'importo presunto di cui all'art. 3 e delle opzioni sopraelencate.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa degli importi presunti, riferita al servizio, più le eventuali opzioni:

<b>Lotti</b>	Servizio di consulenza tecnica in ambito HACCP <b><u>IVA esclusa</u></b>	<b>AUMENTO ART. 106 C.12 AUMENTO</b> <b><u>1/5</u></b> (IVA esclusa)	<b>Rinnovo 12 mesi</b> (IVA esclusa)	<b>TOTALE</b> (IVA esclusa)
<b>Lotto Unico</b>	89.000,00	16.800,00	<b>42.000,00</b>	<b>147.800,00</b>

## Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell'allegato al presente Disciplinare "Modalità tecniche di utilizzo di Sintel" e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45 c. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 c. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 c. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 c. 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 c. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## Art. 6 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L'assenza di tali motivi di esclusione dovrà essere dichiarata nel DGUE Parte III Sezioni A, B, C, D).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 c. 16-ter del D.Lgs del 2001 n. 165.

In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito, "R.T.I.") o Consorzio stabili o ordinari, ovvero di Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito "GEIE"), già costituiti o da costituirsi, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutti i componenti del R.T.I. del Consorzio e del GEIE.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. blacklist di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione** dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del MEF ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 c. 3 del DM 14 dicembre 2010.

## **Art. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti. Ai sensi degli articoli 81 c. 1 e 2, nonché 216 c. 13 del Codice i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti, acquisiti dalla Stazione Appaltante mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59 c. 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **Art. 7.1 - Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a del Codice)**

I concorrenti devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle omissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Tale iscrizione dovrà essere indicata nel DGUE Parte IV sezione A.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **Art. 7.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria**

**Fatturato specifico minimo annuo**, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, di importo almeno pari al valore annuo del/i lotto/i a cui l'operatore economico partecipa (IVA esclusa).

La comprova del requisito sarà fornita dal solo aggiudicatario, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- Per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese/studi professionali che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Il requisito sopra indicato è da intendersi come requisito minimo di ammissione.

### **Art. 7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale**

#### **Art. 7.3.1 – Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2019 – 2018 – 2017) servizi analoghi a quelli previsti dal presente affidamento a favore di almeno un unico cliente.

Per servizio analogo si intende aver svolto servizio di consulenza tecnica in ambito HACCP in favore di un unico cliente (sia pubblico che privato) con almeno 5 diverse sedi operative.

La comprova del requisito sarà fornita dal solo aggiudicatario, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- Mediante originale o copia conforme/autentica dei certificati rilasciati da amministrazione/ente pubblico contraente e/o dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di svolgimento dell'attività.

Il requisito sopra indicato è da intendersi come requisito minimo di ammissione.

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'articolo 81 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall'ANAC.

#### **Art. 7.4 – Indicazioni sul possesso dei requisiti per Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 c. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'**iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al all'art. 7.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### **Art. 7.5 – Indicazioni sul possesso dei requisiti per consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 c. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'**iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di **capacità tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorziati di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

### **Art. 8 - AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e

professionale di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (art. 80 del Codice) e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Si precisa che:

- è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- ai sensi dell'art. 89 c. 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti;
- l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- l'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89 c. 1 del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c. 12.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 c. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria per iscritto, secondo le modalità di cui all'art. 2.3, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'operatore economico che intenda ricorrere all'avvalimento dovrà compilare l'apposita Parte II sezione C del **DGUE** indicando il nominativo dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico dovrà altresì presentare, sempre nella busta A, ai sensi dell'art. 89 del Codice, la seguente documentazione, per ciascuna impresa ausiliaria:

- 1) **DGUE** compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla Parte VI;
- 2) **dichiarazione**, cui all'art. 89 c. 1 del Codice, sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- 4) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 c. 7** del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "blacklist"**, dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 c. 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## Art. 9 - SUBAPPALTO

Il concorrente dovrà indicare all'atto dell'offerta, nella Parte II Sezione D del DGUE, le parti della fornitura e/o servizi connessi che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 c. 2 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105 c. 4 del Codice i soggetti affidatari possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105 c. 3 lett. c-bis, **non** si configurano come attività affidate in appalto, tra le altre, le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 105 del Codice.

## Art. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse **esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel** entro il "termine ultimo per la presentazione delle offerte", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta monolotto", che consente di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa, l'operatore economico deve predisporre e inviare una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel, dei lotti per cui si intende presentare offerta, per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta, per i lotti per cui si intende presentare offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche di utilizzo di Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire ad Amos Srl, secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi e seguendo le indicazioni dell'allegato Y "Modalità tecniche di utilizzo di Sintel", entro e non oltre il **termine perentorio del 30 dicembre 2020 ore 12:00 pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni (allegati D, F1, H, O) potranno essere redatte sui modelli predisposti da Amos e messi a disposizione sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di Regione Lombardia: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (si applicano l'art. 83 c. 3 e gli artt. 86 e 90 del Codice).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica A, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del Codice e all'art. 12 del presente disciplinare.

Si precisa che:

- a) il termine di presentazione delle offerte è perentorio e faranno fede la data e l'orario di arrivo. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59 c. 3, lett. b) del Codice.
- b) il recapito del plico telematico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Rimane esclusa ogni responsabilità della stazione appaltante ove, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a causa di malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo, il plico telematico d'offerta non pervenga a destinazione entro il previsto termine di scadenza;
- c) non saranno prese in considerazione offerte sostitutive o aggiuntive che pverranno oltre il termine fissato;
- d) la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta telematica dedicata all'offerta economica (Busta Telematica C) costituirà causa di esclusione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 c. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del suddetto art. 32 c. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. L'aggiudicatario sarà vincolato dalla propria proposta per tutta la durata del contratto.

## Art. 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione ed ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48 c. 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83 c. 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## Art. 12 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

All'interno del percorso "Invia offerta monolotto", disponibile nel "Dettaglio" della procedura monolotto, l'operatore economico deve indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa nell'apposito campo.

Dunque, al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla documentazione amministrativa, l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa nell'apposito campo.

Come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche di utilizzo di Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Nella busta telematica A "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inserire i seguenti documenti:

- 1) **Domanda di partecipazione** (come da modello Allegato H) di cui al successivo art 12.1.
- 2) **DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)** di cui all'art. 85 del Codice (Allegato F) sulla base di quanto riportato nell'art. 12.2 del presente disciplinare, in formato elettronico.
- 3) **Dichiarazione integrativa al DGUE** (come da modello Allegato F1) di cui all'art. 12.3.1 del presente disciplinare, resa, per la parte di competenza, da ciascun soggetto tenuto alla compilazione del DGUE e sottoscritta dal Legale Rappresentante.
- 4) **Dichiarazioni integrative varie** (come da modello Allegato O) di cui all'art. 12.3.2 del presente disciplinare.
- 5) **PASSOE**, di cui all'art. 2 c. 3 let. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, firmato digitalmente da tutti i soggetti in esso riportati. L'acquisizione del "PassOE" da parte della stazione appaltante risulta essere condizione necessaria ed obbligatoria per procedere alla verifica dei requisiti in capo ai soggetti partecipanti, senza il quale non sarà pertanto possibile, in caso di aggiudicazione, la stipula del relativo contratto secondo quanto disposto dalla Deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/16 recante l'aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20/12/12 dell'AVCP di attuazione del sistema AVCPass.

Qualora il concorrente sia un R.T.I il PassOE presentato dovrà essere generato dalla Ditta mandataria (a seguito della generazione dei singoli PassOE da parte di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento), e riporterà i dati di tutto il raggruppamento.

In caso di subappalto si invita l'operatore economico a seguire le indicazioni dell'ANAC di cui alla risposta n. 16 FAQ/Contratti pubblici/AVCPass/operatore economico di seguito riportata: "Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandataria in RTI".

In caso di avvalimento l'operatore economico dovrà seguire le indicazioni dell'ANAC di cui alle risposte n. 1, 12 e 24 FAQ/Contratti pubblici/AVCPass/operatore economico.

Al fine di consentire una corretta acquisizione dei partecipanti sul sistema AVCPASS, l'operatore economico che intenda partecipare alla gara per più di un lotto, dovrà presentare un PASSOE per ogni lotto di partecipazione e non un unico PASSOE multilotto riportante tutti i lotti di partecipazione.

Ai fini della comprova dei requisiti si invita il concorrente (singolo o associato nonché nelle ipotesi di avvalimento e subappalto) ad indicare, in fase di acquisizione del PASSOE, tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del Codice (sezione "Soggetti da accertare").

- 6) Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere corredate da almeno una copia fotostatica del **documento di identità personale**, in corso di validità, del dichiarante.
- 7) **Documentazione eventuale** inerente ai successivi punti:

- 7.1) **In caso di soggetti associati:** la **documentazione** di cui all'art. 12.4 del presente disciplinare.

- 7.2) *In caso di ricorso all'avvalimento:*** la **documentazione** di cui all'art. 8 del presente disciplinare (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 89 del Codice).
- 7.3) *In caso di ricorso al subappalto:*** la **documentazione** di cui all'art. 9 del presente disciplinare (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice).
- 7.4)** Eventuali **chiarimenti/integrazioni/rettifiche**, pubblicati, firmati per accettazione dal sottoscrittore della documentazione di gara. Il concorrente è tenuto a presentare esclusivamente i chiarimenti/integrazioni/rettifiche per i quali la stazione appaltante richiede espressamente l'inserimento all'interno della busta telematica A (all'interno della comunicazione stessa).
- 7.5)** **Procura**, in copia conforme all'originale, qualora i documenti non siano sottoscritti dal Legale Rappresentante, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- 7.6)** **Certificato di attestazione di avvenuto sopralluogo** rilasciato dalla Stazione Appaltante (obbligatorio).
- 7.7) Ulteriore documentazione non prevista nel presente punto.** Questa sezione potrà essere utilizzata dagli operatori economici per allegare eventuali ulteriore documentazione non prevista nel presente articolo (ad esempio, il concorrente, qualora lo ritenga opportuno, potrà inserire una presentazione/*depliant* illustrativo, ecc. della propria società) o richiesta in un secondo momento dalla Stazione Appaltante.
- 8) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà** (come da modello Allegato M00) - **Nota informativa sui rischi Amos** (come da modello Allegato M02).
- 9) Autocertificazione** dalla quale risulti che il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, risulti di importo almeno pari al valore annuo del/i lotto/i a cui l'operatore economico partecipa (IVA esclusa).
- Il requisito sopra indicato è da intendersi come requisito minimo di ammissione.
- 10) Autocertificazione (art. 42 D. Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii.)** dalla quale risulti che: la ditta partecipante abbia eseguito, nell'ultimo triennio (2019 - 2018 - 2017), almeno un servizio analogo a quello previsto dal presente affidamento. Abbia, pertanto, svolto servizio di consulenza tecnica in ambito HACCP in favore di un unico cliente (sia pubblico che privato) con almeno 5 sedi operative. L'autocertificazione dovrà necessariamente riportare, oltre al numero e la tipologia delle sedi operative dell'ente in cui si è effettuata la consulenza, anche la data dell'affidamento e i destinatari del servizio.
- Il requisito sopra indicato è da intendersi come requisito minimo di ammissione.

I punti sopra riportati corrispondono, per contenuto e per numero di riferimento, ai campi presenti nella Busta amministrativa della piattaforma Sintel. Si richiede di indicare i suddetti numeri nei nomi dei singoli *files* caricati a sistema.

Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere caricata nell'apposita sezione predisposta su Sintel. Nel caso sia necessario allegare più di un *file* nei campi sopra elencati, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

La presenza di rilevanti elementi concernenti il prezzo all'interno della busta telematica A **costituirà causa di esclusione**.

Ogni singolo documento caricato all'interno di ogni apposita sezione dovrà essere firmato digitalmente.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, sottoscritte dal dichiarante e accompagnate dalla copia fotostatica del

documento di identità personale del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Le suddette dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso devono essere accompagnate, oltre che dal documento di identità del dichiarante, dalla relativa procura (in copia conforme all'originale).

### Art. 12.1 - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione **firmata digitalmente** dovrà essere preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato H.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà indicare la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario di cui all'art. 45 c. 2 lett e), aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente dovrà fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio dovrà indicare il consorziato per il quale concorre alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione dovrà essere **firmata digitalmente**:

- nel caso di RTI o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 c. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 c. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda dovrà essere **sottoscritta digitalmente** dal consorzio medesimo.

### Art. 12.2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente, al fine di rendere le dichiarazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del medesimo Codice, ove richiesti, dovrà presentare il **DGUE** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 o successive modifiche (Allegato F) debitamente compilato nelle parti pertinenti e **firmato digitalmente** dal Legale Rappresentante (o dal soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura, munito di procura) ed allegato unitamente al resto della documentazione amministrativa.

Il DGUE di cui all'Allegato F non dovrà essere modificato e dovrà essere presentato in formato **.pdf** e **firmato digitalmente**.

Il DGUE dovrà essere presentato, con le modalità di cui sopra, anche dai seguenti soggetti:

- **da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta** in caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, GEIE;
- **da ognuna delle imprese retiste**, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, in caso di aggregazioni di imprese di rete;
- **dal consorzio e dai consorziati** per conto dei quali il consorzio concorre, in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili;
- **dalle imprese ausiliarie**, in caso di ricorso all'avvalimento;

Per la compilazione del DGUE si rimanda alle *“Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”* pubblicate sulla GU-Serie generale-n. 174 del 27 luglio 2016, (reperibili all'indirizzo <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>), o a successive modifiche messe a disposizione. Ad integrazione di quanto riportato nelle suddette Linee Guida si precisa quanto segue:

**Parte II INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO:** il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, ossia:

- **Sezione A) Informazioni sull'operatore economico – DATI IDENTIFICATIVI:** compilare in ogni parte (se pertinente) ed integrare con la dichiarazione di cui all'Allegato F1 punto 1.
- **Sezione B) Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico – EVENTUALI RAPPRESENTANTI:** compilare in ogni parte ed integrare con la dichiarazione di cui all'Allegato F1 punto 2.
- **Sezione C) Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti - AVVALIMENTO:** in caso di ricorso all'avvalimento indicare il nominativo dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento.
- **Sezione D) Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore non fa affidamento - SUBAPPALTO:** dichiarare il ricorso/non ricorso al subappalto e in caso di subappalto indicare, pena l'impossibilità di ricorrervi, ai sensi dell'art. 105 c. 4 del Codice, le prestazioni che intende subappaltare con le relative quote percentuali.

**Parte III MOTIVI DI ESCLUSIONE (art. 80 del Codice) - Sezioni A, B, C, D:** il concorrente dovrà compilare in ogni parte le sezioni sopra indicate ed integrare la Sezione D con la dichiarazione di cui all'Allegato F1 punto 4 (art. 80 c. 5 lett. f-bis e f-ter) e la Sezione C lett. d) con la medesima dichiarazione al punto 3. In riferimento alla domanda 1 della suddetta Sezione D (pag. 9), si precisa che, come prescritto dall'art. 80 c. 2 del Codice, i soggetti interessati sono quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Solo nel caso in cui il Legale Rappresentante/Procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 c. 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80 c. 1, 2 e 5, lett. l), allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**Parte IV – CRITERI DI SELEZIONE:** il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle **parti pertinenti**, ossia:

- **Sezione A): Idoneità (art. 83 c. 1 lett a) del Codice:** compilare per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 7.1 del presente Disciplinare;

**Parte VI – DICHIARAZIONI FINALI:** il concorrente dovrà autorizzare formalmente la stazione appaltante ad accedere ai documenti complementari alle informazioni.

Qualora determinati campi di compilazione richiedano informazioni di carattere descrittivo che per lo spazio ridotto non consentano un'adeguata compilazione, i concorrenti potranno allegare ulteriore documentazione.

### Art. 12.3 - Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

#### Art. 12.3.1 – Dichiarazione integrativa al DGUE (come da modello Allegato F1)

- 1) indicare i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo PEC oppure, in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 c. 5 del Codice;
- 2) dichiarare i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del Codice;
- 3) dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di cui alla lett. b) c. 5 del Codice e che non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero, *[per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 4) dichiarare, inoltre, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. c-bis), c-ter), e c-quater) del Codice;
- 5) dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere redatte da ciascun soggetto tenuto alla presentazione del DGUE e potranno essere rese mediante il modello Allegato F1 predisposto da AMOS e sottoscritte digitalmente.

#### Art. 12.3.2 – Dichiarazioni integrative varie (come da modello Allegato O)

- 1) dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura e/o il servizio;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull'esecuzione della/del fornitura/servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 2) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 3) dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato da AMOS scrl e di quanto previsto nel Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, visionabile sul sito internet di AMOS e ad impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice Etico, pena la risoluzione del contratto;
- 4) **[per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*blacklist*”]** dichiarare di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010; oppure dichiarare di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 c. 3 del d.m. 14.12.2010 ed allegare copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- 5) **[per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 c. 2, e 53 c. 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- 6) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679– GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere redatte da ciascun concorrente e potranno essere rese mediante il modello Allegato O predisposto da AMOS. Tale modello deve essere firmato digitalmente.

#### **Art. 12.4 - Documenti e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Il concorrente che partecipi in qualità di soggetto associato dovrà altresì presentare la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente:

- Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:
  - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
  - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
  - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- Per i Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
  - dichiarazione attestante:
    - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
    - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 c. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
    - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
  - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
  - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può

- ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- se RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 82/2005;
  - se RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
    - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.
    - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo dovranno essere **sottoscritti digitalmente**.

### Art. 12.5 – Sopralluogo

Il sopralluogo nelle diverse sedi operative è **obbligatorio**.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il giorno del sopralluogo è da concordarsi tra le parti.

La richiesta di sopralluogo deve essere effettuata esclusivamente mediante la funzione "Comunicazione della procedura" presente sulla piattaforma Sintel – nell'interfaccia "Dettaglio" – e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore **16:00** del giorno **15/12/2020**. Le richieste di sopralluogo ricevute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Data, ora e luogo del sopralluogo sarà comunicato ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. L'eventuale sopralluogo, comunque, dovrà essere svolto entro e non oltre il **18/12/2020**.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. Tale attestazione dovrà essere allegata alla busta telematica amministrativa nell'apposita sezione della piattaforma Sintel (si veda art. 12 della presente Lettera di invito).

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggredendo/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

#### **Art. 12.6 – Contributo a favore di ANAC**

Trattandosi di una procedura di gara con importo di gara presunto inferiore ad Euro 150.000,00 i concorrenti sono esenti dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 reperibile sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara".

La presente procedura è, altresì, esente dal pagamento del contributo ANAC, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 del cd. "Decreto Rilancio", n. 34/2020 del 19/05/2020.

N. LOTTO	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
Lotto 1	<b>8554454EBF</b>	Esenti

#### **Art. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C “OFFERTA ECONOMICA”**

Allo step 2, “Offerta Tecnica” del percorso guidato “Invia Offerta”, l'operatore economico dovrà cliccare su “Avanti” e passare al successivo step, in quanto il presente affidamento non prevede presentazione e/o valutazione di offerta tecnica.

Allo step 3 “Offerta economica” del medesimo percorso, l'operatore economico dovrà inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro, I.V.A. esclusa, utilizzando un massimo di 2 cifre decimali separati dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia).

Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà presentare un'offerta economica così composta:

- 1) campo **“Offerta economica”**: il valore complessivo offerto, IVA esclusa, espresso con 2 cifre decimali, al netto dei costi di interferenza (non modificabili da valorizzare a parte nel relativo campo punto 3), ma comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico;
- 2) campo **“di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”**, il valore dei costi afferenti l'attività di impresa;
- 3) campo **“Costi della sicurezza derivanti da interferenza”**: il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili) è pari ad Euro 0,00 (tali costi sono individuati dalla Stazione Appaltante e non sono soggetti a ribasso);

Il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica”

complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).  
La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.

La busta telematica C dovrà contenere, **a pena di esclusione**, il dettaglio dei costi offerti predisposti tassativamente secondo il modello (Allegato D - Offerta Economica) allegato alla presente Lettera di Invito ed indicare i seguenti elementi:

- Importo totale servizio (espresso alla 2<sup>a</sup> cifra decimale): Costo giornata proposto dal concorrente (minore del costo giornata stimato dalla Stazione Appaltante) x 178 (n. giornate totali stimati dalla Stazione Appaltante).

L’importo complessivo offerto è da intendersi onnicomprensivo di ogni onere derivante all’impresa aggiudicataria dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti.

Il contratto sarà stipulato sulla base dell’importo offerto nel presente allegato.

Il contratto stipulato a seguito dell’espletamento della procedura si intenderà quindi a misura e l’attività dovrà comunque essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori in base agli effettivi fabbisogni di AMOS ed impegna l’aggiudicatario alle stesse condizioni qualitative ed economiche, così come stabilito dalla norma.

L’allegato D, **a pena di esclusione**, dovrà essere **sottoscritto digitalmente**.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino o eguaglino l’importo a base d’asta.

**Saranno escluse** le offerte tardive, incomplete, parziali, plurime, condizionate, alternative, nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59 c. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, (ivi comprese le specifiche tecniche).

Sono **inammissibili**, ai sensi dell’art. 59 c. 4 lett. a) e c) del Codice, le offerte per le quali il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per un’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

La stazione appaltante **non** potrà ricorrere al soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del Codice e all’art. 11 del presente Disciplinare, nei confronti di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi all’offerta economica.

La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta telematica dedicata all’offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

Si precisa inoltre che:

- a) in caso di discordanza tra l’offerta indicata all’interno della piattaforma Sintel e l’offerta indicata nell’allegato D, sarà ritenuta valida quella riportata nell’allegato D;
- b) in caso di discordanza tra i diversi importi riportati all’interno dell’allegato D (Costo singola giornata proposta dal concorrente, importi derivanti e importo totale servizio) sarà ricalcolata l’offerta totale, espressa nel suddetto allegato D, dalla Stazione Appaltante e sarà ritenuto valido tale importo ricalcolato;
- c) qualora la stazione appaltante, durante il periodo in cui è legittimata ad integrare/rettificare la documentazione di gara, apportasse delle modifiche al modulo Allegato D, l’operatore economico sarà tenuto a formulare la propria offerta secondo la versione aggiornata del suddetto modulo, **pena l’esclusione**.

## Art. 13.1 – RIEPILOGO DELL’OFFERTA ED INVIO

Al quarto *step* del percorso guidato “Invio offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente (attraverso il tasto “genera documento”) il “Documento d’offerta” in formato *.pdf*, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli *step* precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio espletato nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’*upload* in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento dell’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello *step* 4 del percorso “Invia Offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel”.

Al quinto *step* del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

## Art. 14 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

### Art. 14.1 – Apertura della busta telematica A “Documentazione amministrativa” (seduta telematica)

In data **30 dicembre 2020**, salvo eventuali variazioni, successivamente alle ore 12:30 il RUP/soggetto delegato procederà a verificare la presenza a sistema delle offerte presentate dai concorrenti e ad aprire le buste amministrative verificandone la completezza.

Successivamente il RUP/Soggetto delegato procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del Codice;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Ammissioni di esclusioni verranno comunicate in ottemperanza a quanto disposto nell’art. 76 c. 2 bis del Codice. Ammissioni ed esclusioni verranno comunicate in ottemperanza a quanto disposto nell’art. 76 c. 2 bis del Codice.

Ai sensi dell’art. 85 c. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 c. 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC.

### Art. 14.2 – Apertura buste C “Offerta economica” (seduta telematica)

Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara, nel giorno che sarà preventivamente reso noto mediante Sintel, il RUP/soggetto delegato procederà a svolgere le seguenti attività sulla piattaforma Sintel:

- apertura delle buste economiche dei concorrenti ammessi;
- formulazione della graduatoria provvisoria sulla base di quanto riportato nel successivo articolo 15 e dell’eventuale ricalcolo dell’offerta secondo quanto riportato nell’articolo 13 (Sintel calcolerà la graduatoria esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”).

Qualora il RUP individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all’art. 97 c. 3 del Codice ed in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato nel successivo art. 14.2.1.

#### Art. 14.2.1 – Verifica anomalia offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 c. 2 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di eventuale struttura di supporto, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il metodo di calcolo da utilizzare per determinare la soglia di anomalia verrà individuato mediante sorteggio, effettuato dalla piattaforma Sintel, di uno dei metodi di cui all'art. 97 c. 2 e 2-bis del Codice.

Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 ai sensi di quanto prescritto dal comma 3 bis del medesimo art. 97 del Codice.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, anch'essa per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando per la risposta un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59 c. 3 lett. c) e 97 c. 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà ai sensi dell'articolo successivo.

L'anomalia dell'offerta sarà calcolata da Sintel esclusivamente sul valore inserito nel campo "Offerta economica".

Di tutte le operazioni relative alle sopracitate fasi di gara sarà redatto apposito verbale che, unitamente a tutti gli atti e documenti di gara, verrà trasmesso all'organo competente per l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione.

### **Art. 15 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione del servizio di cui al presente Disciplinare avverrà sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di un servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

La comparazione economica delle offerte sarà effettuata sull'importo complessivo di tutto il periodo contrattuale (36 mesi). L'aggiudicazione, a seguito di tale comparazione, avverrà, sulla base della servizio rispondente ai requisiti minimi richiesti all'interno del Capitolato e degli altri Allegati, nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta globale al prezzo più basso.

L'aggiudicazione avverrà sulla base della quotazione del servizio richiesto. Tale quotazione è obbligatoria (Allegato D) ai fini della partecipazione e concorre alla formulazione dell'offerta complessiva che dovrà essere inferiore alla base d'asta, **pena l'esclusione**.

Si precisa che l'aggiudicazione avverrà sulla base dell'accettazione del Capitolato e della presente Lettera di Invito. La sottoscrizione di tale documentazione equivale a dichiarare che quanto offerto dal concorrente risponde integralmente ai requisiti tassativi indicati da AMOS nei medesimi documenti. Il concorrente dovrà, pertanto, prestare la massima attenzione alle indicazioni contenute all'interno del Capitolato e nella restante documentazione allegata alla Procedura.

Nel caso in cui due o più offerte ammesse abbiano presentato lo stesso ribasso, il RUP procederà al sorteggio.

### **Art. 16 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

La graduatoria relativa al singolo lotto/ai lotti, costituenti la procedura oggetto di gara, verrà resa nota attraverso apposita Disposizione pubblicata dalla Stazione Appaltante.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 c. 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 c. 5 del Codice, richiederà al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo dello stesso: in quest'ultimo caso la verifica verrà eseguita tramite richieste inoltrate tramite PEC agli enti interessati.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 c. 5 e 33, c. 1 del Codice, provvederà all'aggiudicazione e ne darà comunicazione, per iscritto, nei tempi e modi di cui all'art. 76 c. 5 lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Codice, all'esito regolare della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito non regolare delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Nei casi di cui all'art. 110 c. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92 c. 2 e 3 D.Lgs 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto, laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92 c. 4 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 c. 12 del Codice.

## Art. 17 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione:

- documentazione necessaria ai fini delle verifiche sul possesso dei requisiti generali (e speciali) (artt. 80 e 83 del Codice);
- certificati di polizze assicurative ai sensi dell'art. 34 del presente disciplinare;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi ai sensi di quanto disposto dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dall'art. 35 del presente disciplinare;
- Allegati M01 (ingresso appaltatori) ed M03 (Rischi da impresa);
- eventuale ulteriore documentazione in ambito di sicurezza sul lavoro (ex art. 26 D.Lgs. 81/2018), comprensiva di partecipazione alla riunione di coordinamento;
- in caso di subappalto: la documentazione di cui all'art. 105 del Codice. A titolo esemplificativo e non esaustivo: il DGUE del subappaltatore, la richiesta di autorizzazione al subappalto, il contratto di subappalto, la certificazione di cui al comma 7, la dichiarazione di cui al comma 18, ecc...;
- informazioni relative ad eventuali sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 105 c. 2 del Codice, prima dell'inizio della prestazione (importo e oggetto del medesimo, nome del sub-contraente, ecc...);

- contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui all'art. 105 c. 3, let. c bis) del Codice, che non si configurano come subappalto (l'aggiudicatario dovrà depositare tali contratti prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto);
- eventuali ulteriori documenti propedeutici alla stipula del contratto: a titolo esemplificativo e non esaustivo, documenti relativi al R.T.I./Consorzio/Avvalimento, ecc....

## **Art. 18 – ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti, ai sensi dell'art. 53 del Codice, è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e potrà essere esercitato a seguito di aggiudicazione, previa richiesta scritta.

## **Art. 19 – NON AGGIUDICAZIONE, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO, MANCATA STIPULA**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- a) non procedere all'aggiudicazione della procedura/di uno, alcuni o tutti i lotti, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 c. 12 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), o per motivi di interesse pubblico, opportunità e convenienza;
- b) procedere all'aggiudicazione dei singoli lotti anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima soddisfi pienamente tutte le condizioni stabilite dal presente Disciplinare e i prezzi offerti vengano ritenuti equi e congrui dalla stazione appaltante;
- c) adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, revoca, modifica, reindizione, rinvio, annullamento totale o parziale, aggiudicazione parziale, per motivi di interesse pubblico, opportunità e convenienza, che potrà essere posto in essere a suo insindacabile giudizio senza che le ditte concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o diritto al riguardo;
- d) non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione.

## **Art. 20 – STIPULA E DECORRENZA DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 32 c. 8 e 9 del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, la stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione (salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario). Ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs 50/2016 il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo (*stand still di 35 giorni*) non si applica in quanto si tratta di un affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/20 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020).

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del codice.

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il servizio di quanto richiesto nella presente procedura di gara verrà effettuata nel corso del periodo contrattuale secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e negli altri allegati della presente Lettera.

## **Art. 21 - NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO E DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO**

L'Appaltatore si impegna a nominare e dare comunicazione al Committente entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, il Responsabile del Servizio, che svolgerà anche le funzioni di referente per ogni aspetto riguardante l'esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti

contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto e dei referenti Amos.

Il Committente, a sua volta, indicherà, entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, il Direttore dell'esecuzione, che sarà l'interlocutore diretto tra l'Appaltatore e il Committente ed al quale sarà attribuito il compito di assicurare il buon andamento e la corretta esecuzione delle attività contrattuali, dandone comunicazione all'appaltatore.

Per maggiori dettagli si rimanda al D.M. 7 marzo 2018. N. 49.

## Art. 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere indirizzate ad AMOS scrl (sede legale: Via M. Coppino, 26 - 12100 Cuneo c/o A.O. S. Croce e Carle – stanza S.C. 001010) ed essere redatte secondo le norme in vigore. Le fatture dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Fattura riepilogativa a fine mese, con indicate le giornate di attività svolte durante il mese;
- riportare il numero di CIG e gli estremi delle attività svolte ed eventuali documenti di accompagnamento;

Si precisa che l'AMOS è soggetta a :

- *split payment*: le fatture dovranno riportare l'annotazione “*Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. 633/72*”;
- obbligo di fatturazione elettronica: indirizzo PEC [contabilita@pec.amos.piemonte.it](mailto:contabilita@pec.amos.piemonte.it) – Codice Univoco fornito dal sistema di Interscambio: M5UXCR1.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti, salvo deduzione di eventuali penalità, avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dall'accertamento della regolare esecuzione del servizio. Tale accertamento sarà effettuato da Amos entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Nel caso di contestazione nell'esecuzione del servizio rispetto al Disciplinare di Gara, al Capitolato Speciale ed al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Sono inoltre sospesi i pagamenti delle fatture presentate fino a quando non siano state incamerate dalla stazione appaltante le somme dovute per le penali notificate e per le maggiori spese sostenute per l'approvvigionamento presso altri, a causa dell'inadempimento dell'aggiudicatario.

Il pagamento rimane subordinato alle verifiche sulla regolarità contributiva tramite acquisizione di regolare DURC.

In caso di aggiudicazione ad un R.T.I. le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dall'impresa mandataria.

## Art. 23 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il committente ha la facoltà di apportare le variazioni, le modifiche, le soppressioni e le aggiunte ritenute necessarie, a suo insindacabile giudizio, alla regolare esecuzione del servizio.

Il committente si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore, a seguito di nuovi conferimenti o di cessazione di conferimenti in essere da parte dei propri Soci, una conseguente variazione del servizio offerto (ad esempio in caso di nuovi sedi operative o nuovi moduli).

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 c. 1, lett. a) del Codice, nei casi riportati all'art. 4.2 del presente disciplinare.

Come previsto dall'art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il committente, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed in tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **Art. 24 – INADEMPIENZE, NEGLIGENZE, PENALITÀ**

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione del servizio.

Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione del servizio previste nel presente disciplinare e in tutta la documentazione di gara. Le citate condizioni possono riferirsi a ritardi nello svolgimento delle attività, al mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità e/o al mancato rispetto delle specifiche di gara da parte del soggetto appaltatore.

Le penali applicate saranno scalabili dalle fatture emesse e/o saranno incamerate dal deposito cauzionale definitivo prestato dall'operatore economico. In tale ultimo caso, l'applicazione della penale darà luogo all'incameramento della corrispondente quota dalla cauzione, con obbligo dell'operatore economico di provvedere alla sua reintegrazione entro 15 giorni.

In caso di ritardo nello svolgimento del servizio oggetto dell'Appalto rispetto ai termini indicati dalla stazione appaltante, quest'ultima si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nello svolgimento delle attività programmabili;
- Euro 300,00 per il mancato svolgimento delle attività straordinarie e indifferibili nei tempi previsti (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo l'intervento successivo all'ora e mezza in caso di ispezione).

Ad ogni modo, l'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante a pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% del corrispettivo; qualora lo superasse, la Stazione Appaltante si riserva di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto.

## **Art. 25 - MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - REQUISITI E DOVERI**

Come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, indicherà dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sugli impianti in cui l'operatore dovrà intervenire e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, indicando, se necessario, nel contempo la possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale e redigerà il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI)" contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento verrà redatto a seguito di aggiudicazione e potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta della ditta aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative. Tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte della ditta aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà essere allegato al contratto.

E' fatto obbligo comunque alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente Disciplinare (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione).

La ditta dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali/aree, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello della Committente.

La ditta dovrà informare il Committente dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e predisporre tutta la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08 secondo le modalità e la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza.

A richiesta dell'AMOS srl l'impresa aggiudicataria dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nel servizio stesso.

## **Art. 26 - OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ**

L'appaltatore si impegnerà a garantire il servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Disciplinare e relativi allegati e nella documentazione di gara. Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni che saranno oggetto del contratto.

L'appaltatore, per lo svolgimento delle attività contrattuali, si impegnerà a disporre di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che saranno richieste o semplicemente necessarie rispetto a quanto previsto nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e garantirà che l'attività in oggetto costituisca ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale.

L'appaltatore garantirà il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale delle attività che saranno oggetto del contratto.

L'appaltatore si impegnerà a disporre e si obbligherà ad avvalersi esclusivamente di personale specializzato in relazione alle prestazioni contrattuali dovute.

L'appaltatore sarà tenuto ad adempiere perfettamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente Disciplinare e relativi allegati e dalla documentazione di gara, nel rispetto delle norme di Legge e regolamentari vigenti e che dovessero essere emanate in corso di esecuzione, ivi comprese le norme e le prescrizioni delle Autorità competenti nel settore oggetto del contratto.

L'appaltatore sarà comunque tenuto ad assicurare, alla cessazione anche anticipata del rapporto contrattuale, tutte le attività opportune e necessarie per consentire al committente, ovvero ai terzi aventi causa o indicati dalla medesima, di subentrare nella conduzione dell'appalto di servizio affidato.

Resta espressamente convenuto che tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso o eccettuato, comunque derivanti dall'osservanza di norme di Legge e regolamentari, condizioni e patti applicabili alle prestazioni che saranno oggetto del contratto si intenderanno compresi e compensati dal corrispettivo del contratto stesso e resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore.

L'appaltatore non potrà avanzare pretesa o richiesta di compensi, risarcimenti o indennizzi nei confronti del committente, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne il committente stesso da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni, ivi comprese quelle tecniche, di sicurezza e sanitarie.

L'appaltatore si obbligherà inoltre a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente, nonché a dare tempestiva comunicazione, e comunque non oltre le 24 ore, al committente medesimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del contratto e, comunque, degli infortuni e dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, al committente ed a terzi, al suo personale, ai suoi consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Disciplinare.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente Disciplinare, la società è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'AMOS srl si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'Impresa aggiudicataria, riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

L'Impresa aggiudicataria è in via esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente Disciplinare.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'AMOS srl o

ad essa segnalata dall'Ispettorato Nazionale del lavoro, l'AMOS scrl medesima comunicherà all'Impresa aggiudicataria e, se nel caso, anche all'Ispettorato Nazionale del lavoro, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se il servizio è in corso di svolgimento o di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso alla Società delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile dell'AMOS scrl.

## **Art. 27 - COORDINAMENTO CON ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE**

L'appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dal committente e da altri collaboratori e/o fornitori che si trovassero a svolgere la loro attività negli ambienti di erogazione del servizio.

## **Art. 28 – SCIOPERO E CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

In caso di sciopero, l'appaltatore sarà tenuto a darne informazione al committente con congruo preavviso. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'appaltatore, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dalla presente Lettera di invito.

## **Art. 29 – RISOLUZIONE**

L'AMOS potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando all'appaltatore la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

- a) grave inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali (art. 108 c. 3 del Codice);
- b) reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle specifiche dei prodotti da fornire e delle modalità dei servizi indicati nella documentazione di gara o nel contratto;
- c) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) cessione dell'azienda, cessazione di attività;
- e) cessione del contratto o subappalto non autorizzati dal committente;
- f) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e consequenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- g) qualora la/il fornitura/servizio o parte dello stesso venga sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- h) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile;
- i) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente della Ditta appaltatrice;
- j) abbandono ingiustificato della/fornitura/servizio;
- k) sopravvenute cause interdittive previste dalla normativa antimafia;
- l) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- m) qualora fosse accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- n) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- o) mancato rispetto dell'azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
- p) mancata osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- q) mancato rispetto dell'appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

r) condanna per uno dei reati commessi in violazione della L. 231/2001.

Ad integrazione di quanto sopra si rimanda, inoltre, a quanto previsto all'art. 108 del Codice.

L'AMOS si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi del suddetto art. 108, l'AMOS Srl potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura e/o del servizio, ai sensi dell'art. 110 c. 1 del Codice. Tale affidamento, ai sensi c. 2 del medesimo articolo, avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la stazione appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'appaltatore dovrà, inoltre, garantire l'esecuzione della fornitura e/o del servizio per tutto il tempo necessario e sino all'instaurarsi di un nuovo rapporto di collaborazione con altro operatore economico in sostituzione dello stesso. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'AMOS, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al fornitore.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove ciò non bastasse, l'AMOS agirà nei confronti dell'appaltatore per il recupero della restante parte dovuta a titolo di risarcimento danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

### **Art. 30 - RECESSO**

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice, così come previsto dall'art. 21 – sexies L. 241/90, in qualsiasi momento, anche solo parzialmente, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'appaltatore con PEC (o strumento analogo negli Stati membri). Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di revoca dell'affidamento del servizio all'AMOS Srl da parte delle Aziende Sanitarie Socie.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente.

In caso di recesso del committente, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente l'esecuzione della fornitura e/o del servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta. Si rimanda inoltre a quanto previsto all'art. 109 del Codice.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il committente procederà a richiedere gli eventuali maggiori danni riscontrati e sarà addebitata all'appaltatore medesimo, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'affidamento della fornitura e/o del servizio oggetto di contratto ad altro operatore economico.

### **Art. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA CONTRAENTE**

L'aggiudicatario di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 c. 1 del Codice), fatto salvo

quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lett. d) del Codice.

In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria, la stazione appaltante potrà consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto l'impegno assunto dal *de cuius*. Il consenso scritto della stazione appaltante è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione dell'azienda appaltatrice. In caso di cessione della ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale, la ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche della fornitura e/o del servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'azienda committente.

### **Art. 32 – ASSICURAZIONI**

L'appaltatore sarà l'unico responsabile per eventuali danni che venissero arrecati a persone e/o cose durante l'espletamento del servizio oggetto di contratto e di conseguenza dovrà provvedere alla pronta riparazione dei danni ed al loro risarcimento.

L'appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale, derivantegli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Disciplinare e del contratto.

A tale scopo, l'appaltatore si impegna a stipulare, una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso Terzi e prestatori d'Opera (RCT/RCO).

L'AMOS sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo pattuito.

Copia di tali polizze e, successivamente, di eventuali variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa ad AMOS prima dell'inizio del contratto.

### **Art. 33 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i dovranno essere comunicati all'AMOS nella fase di trasmissione della documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla stazione appaltante entro 7 gg. dalla intervenuta variazione e/o dalla accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti dedicati e, salvo quanto previsto al successivo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'inadempimento degli obblighi da parte dell'aggiudicatario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 Legge n. 136/2010, l'attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Soc. Poste Italiane SpA.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, la stazione appaltante avvierà un procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, prevedendo l'attivazione della clausola risolutiva nel caso di accertamento di tre inadempimenti.

### **Art. 34 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cuneo.

## **Art. 35 – GIURISDIZIONE E STRUMENTI DI TUTELA**

Ai sensi dell'art. 204 del Codice sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento della procedura in oggetto. La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative. Ai sensi dell'art. 204 del Codice gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (corso Stati Uniti, 45 – 10129 Torino).

## **Art. 36 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME**

Per quanto non disposto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura/servizio.

## **Art. 37 - CODICE ETICO EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

L'Appaltatore si impegna ad osservare, per quanto di pertinenza, il Codice Etico, adottato da AMOS scrl e quanto previsto nel Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, visionabile sul sito internet aziendale. L'eventuale inosservanza del medesimo sarà ritenuta causa di risoluzione immediata del rapporto tra le parti.

## **Art. 38 - PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012 e ss.mm.ii., E PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14 MARZO 2013 e ss.mm.ii**

AMOS scrl è dotata di un Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, redatto ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Deliberazione Civit n. 72 dell'11 settembre 2013, e di un Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. La documentazione è consultabile sul sito aziendale al seguente indirizzo: [www.amos.piemonte.it](http://www.amos.piemonte.it) - Pagina Amministrazione Trasparente.

## **Art. 39 – TUTELA DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679 – GDPR)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati personali forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso AMOS S.C.R.L., con modalità sia manuale che informatizzata, mediante l'inserimento negli archivi e nelle banche dati dell'Azienda per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le informazioni richieste, a pena di esclusione, dovranno essere necessariamente conferite. Per il resto sarà facoltà del soggetto che partecipa alle procedure selettive presentare dati e informazioni ritenuti utili agli scopi in oggetto. Verranno diffusi solo i dati relativi all'aggiudicazione, secondo le normative vigenti.

Titolare del trattamento è AMOS S.C.R.L., con sede legale in Cuneo (12100), Via M. Coppino n. 26, c/o A.O. S.Croce e Carle (stanza S.C. 001010) e sede amministrativa ed operativa in Piazza Castello n. 31/33 – 12045 Fossano (CN) Tel. 0172.1908511 Fax 0172.1908520 E-mail [privacy@amos.piemonte.it](mailto:privacy@amos.piemonte.it); per qualsiasi informazione e per esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento è a disposizione un Responsabile della protezione dei dati contattabile ai seguenti recapiti: telefono 0172 1908511 – e-mail: [dpo@amos.piemonte.it](mailto:dpo@amos.piemonte.it).

L'elenco aggiornato dei ruoli privacy è a disposizione presso gli uffici AMOS.

---

***Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile, le parti, previa rilettura, dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli:***

- art. 23 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
- art. 24 - Inadempienze, negligenze, penalità
- art. 26 - Obblighi, adempimenti e responsabilità
- art. 29 - Risoluzione
- art. 30 - Recesso
- art. 32 - Assicurazioni

Distinti saluti.

Francesco Delsignore  
*Responsabile Unico del Procedimento*